



L' imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Catania (con delibera n.26 del 30 agosto 2011), è in vigore dal 12 settembre 2011

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

## Chi paga l'imposta?

Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l'imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta.

## Quanto si paga?

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di tre consecutivi.

Strutture ricettive alberghiere	fino al 31/12/11	dal 01/01/12
Cinque Stelle	2€	2,50€
Tre e Quattro Stelle	1€	1,50€
Una e Due Stelle	0,50€	1,00€

Attività agrituristiche	fino al 31/12/11	dal 01/01/12
Agriturismi	0,50€	1,00€

Strutture ricettive extralberghiere	fino al 31/12/11	dal 01/01/12
Bed & Breakfast	1€	1,50€
R.T.A. Tre e Quattro Stelle	1€	1,50€
R.T.A. Una e Due Stelle	0,50€	1,00€
Affittacamere	0,50€	1,00€
Case e Appartamenti per Vacanza	0,50€	1,00€
Residence	0,50€	1,00€
Case per Ferie	0,50€	1,00€

## Chi è esente?

- i residenti nel territorio del Comune di Catania;
- i minori entro il diciottesimo anno di età;
- i disabili, i malati, coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente e i genitori accompagnatori dei malati (l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero);
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- gli studenti universitari fuori sede;
- progetti universitari e scambi culturali universitari e scolastici;
- ostelli della gioventù;
- camping;
- i soggetti che hanno stipulato contratti per il pernottamento nelle strutture ricettive, prima dell'entrata in vigore del contributo previsto dal presente regolamento. Detta esenzione ha efficacia fino al 31/12/2011

